



# Antiriciclaggio

*Soluzioni, interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti.*

A cura di Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis

Quesito n.7  
del 09/09/2013

**Quesito  
n.7**

Quali sono i soggetti in relazione ai quali procedere all'adeguata verifica nel caso di redazione di contratti di locazione, comodato o di altre tipologie contrattuali?

Nello svolgimento dell'ordinaria attività professionale, il professionista (commercialista, avvocato, notaio ecc.) si trova spesso ad accettare incarichi per la redazione di particolari contratti e/o di consulenza contrattuale; più delle volte si tratta di contratti di locazione, di comodato, di rappresentanza e agenzia, di affitto di aziende, ecc.

In tutti questi casi, come in altri che ben possono verificarsi nella pratica, il professionista si pone la questione se gli adempimenti antiriciclaggio debbano interessare solo i propri clienti, cioè i soggetti che gli hanno affidato l'incarico, o se, invece, vadano estesi anche alla verifica delle controparti.

Al riguardo, si può già confermare la possibilità di una doppia interpretazione causata da una serie di chiarimenti, forniti in occasione della precedente regolamentazione, non del tutto esaustivi e fondati.

Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007 (sostanzialmente simile alla previgente disciplina di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n.141/2006) che prevede:

**Art. 16 - D.Lgs. 231/2007****Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili**

1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale...

Gli adempimenti antiriciclaggio, quindi, devono avere ad oggetto la clientela del professionista. Nella disciplina antiriciclaggio non esiste una definizione di "clientela", mentre esiste una definizione di "cliente":

**Art. 1, comma 2, lettera e) - D.Lgs. 231/2007****Definizioni**

.... il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

Il testo normativo in vigore recepisce sostanzialmente la definizione già contenuta nel D.M. 141/2006 all'art. 1, comma 1, lettera h.



In pratica, l'attuale disciplina impone di adempiere all'adeguata verifica (e a tutti gli altri adempimenti consequenziali) nei confronti del cliente, cioè del soggetto che ha conferito un incarico al professionista, dal che se ne potrebbe dedurre che nessun obbligo rimane in capo al professionista relativamente a soggetti diversi dal cliente, mentre nell'eventualità che uno stesso incarico sia affidato al professionista da più soggetti, allora gli adempimenti devono essere effettuati nei confronti di tutti i clienti, come peraltro l'UIC ebbe a confermare nel previgente regime:

**Provvedimento UIC 24 febbraio 2006**

*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.*

**Parte II – Identificazione dei clienti**

...

**3. Modalità dell'identificazione**

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi...

In definitiva, sulla base di una interpretazione strettamente letterale delle norme (in particolare, il citato art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007), il professionista non avrebbe obblighi nei confronti delle controparti contrattuali che non siano qualificabili clienti; così, ad esempio, nel caso del contratto di agenzia, gli adempimenti devono essere effettuati, nella generalità dei casi, nei confronti della sola casa mandante in quanto nella pratica è questa che, normalmente, affida l'incarico di predisporre il mandato di agenzia.

Se questa, dunque, è l'interpretazione letterale delle norme, va tuttavia segnalato che alcuni chiarimenti ufficiali, relativi alla previgente disciplina, hanno di fatto esteso l'obbligo degli adempimenti, oltre che ai clienti, a tutte le controparti partecipanti al contratto, ancorché non abbiano conferito alcun incarico al professionista; peraltro, nella precedente disciplina, l'obbligo di identificazione scattava anche in relazione ai soggetti per conto dei quali il cliente operava (art. 3 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141), ma non anche nei confronti di altri soggetti.

In particolare, secondo l'UIC:

**UIC - Chiarimenti vari al Provvedimento 24 febbraio 2006 per i professionisti**

...

**24. Notai: stipula di contratti di compravendita di immobili contratto di mutuo**  
(aggiornamento del 28 giugno 2006)



In caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l'acquirente.

Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all'identificazione del funzionario che interviene su incarico dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell'intermediario per conto del quale opera.

Successivamente, sempre l'UIC, in risposta ad alcuni quesiti posti dal quotidiano Italia Oggi e dall'Associazione Italiana Dottori commercialisti, in data 27 marzo 2007 ebbe a precisare quanto segue:

### Risposte UIC del 27 marzo 2007

...

#### 23. Contratto di affitto

Domanda: La redazione di un contratto di affitto per Euro 12.000 (1000 euro mese) annui relativo ad un immobile di valore superiore ai 12.500 Euro determina l'obbligo di identificazione e registrazione? Vale cioè l'importo dell'affitto annuo o il valore dell'immobile)? Nel caso di applicabilità dell'obbligo dovranno essere identificate entrambe le parti o solo chi ha conferito l'incarico?

Risposta: La redazione dei contratti d'affitto consiste in una prestazione da registrare qualora l'importo del canone periodico sia superiore a 12.500 euro; si ritiene che debbano essere identificate entrambe le parti (locatore e conduttore).

In definitiva, dalle risposte fornite dall'UIC, pare quindi possibile estrapolare il seguente principio di carattere generale:

nel caso di prestazione relative a atti aventi natura contrattuale e ai quali intervengono due o più parti, devono essere identificate tutte le parti partecipanti ancorché tali parti non siano tutte qualificabili come "clienti" del professionista

A questo punto, però, considerato che le risposte sono state fornite in occasione della previgente normativa antiriciclaggio e considerato che la disciplina è variata con l'emanazione del D. Lgs. n. 231/2007, ci si deve porre un paio di interrogativi ai quali urge fornire una risposta per evitare di incorrere in un eventuale inadempimento.

#### I pareri UIC costituiscono fonte normativa?

Il primo interrogativo riguarda la natura e, conseguentemente, l'efficacia dei pareri forniti dall'UIC (prima e dall'UIF poi); se tali pareri, infatti, avessero la stessa natura di norme imperative, sarebbero assolutamente obbligatorie per i destinatari.

Al riguardo, però, è la stessa UIC che ebbe ad escludere ogni carattere imperativo ai pareri dalla stessa rilasciati; infatti:



### Risposte UIC del 27 marzo 2007

...

#### 10. Pareri UIC

Domanda: Nell'ambito delle fonti giuridiche e normative come vanno collocati i pareri UIC? Che natura e valenza giuridica hanno gli stessi?

Risposta: Sembra opportuno richiamare preliminarmente alcune disposizioni di legge che disciplinano il ruolo assegnato all'Ufficio.

La legge 388/2000 ha formalmente riconosciuto all'Ufficio Italiano dei Cambi la funzione di Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'Italia, in sostanza già svolta fin dal '97; con l'individuazione nell'UIC dell'autorità antiriciclaggio italiana, è stata fatta una scelta nella direzione del modello amministrativo.

L'Ufficio si occupa infatti della sola analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette in un quadro di stabile collaborazione con Dia e NSPV della Guardia di Finanza che curano le indagini di natura investigativa relative a tali operazioni.

L'Ufficio svolge, inoltre, "attività consultiva" nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di "prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica" (art.150, comma 1, L. 388/00).

La conseguenza di queste premesse normative fa dell'Ufficio un organo tecnico dotato di particolari qualifiche e pertanto i pareri UIC sono chiarimenti forniti, nelle materie di sua competenza, a seguito di quesiti particolari posti allo stesso, considerati di interesse generale e di conseguenza meritevoli di una più vasta diffusione presso il pubblico.

**Non possono essere considerate interpretazioni autentiche della legge, in quanto espressione di un organo deputato all'emanazione di una normativa tecnica di dettaglio, in applicazione di una fonte superiore.**

Soltanto i provvedimenti dell'Ufficio emanati in attuazione dei regolamenti ministeriali e pubblicati in pari data debbono essere considerati atti amministrativi normativi generali.

Il parere UIC, quindi, non ha l'efficacia di un atto normativo generale e, pertanto, potrebbe essere fondatamente disatteso dal destinatario ove si dimostri, come nel caso in questione, una evidente interpretazione estensiva in contrasto assoluto con il testo letterale della norma.

#### Successione nelle norme applicabili

Ma, anche a considerare che i pareri UIC in questione siano caratterizzati da un minimo carattere cogente, in ogni caso deve porsi il dubbio se i pareri forniti in occasione della previgente disciplina sono comunque applicabili all'attuale disciplina antiriciclaggio, tenuto conto che le due normative prevedono differenti obblighi a carico dei professionisti e che anche la vigente disciplina prevede l'effettuazione della adeguata verifica limitatamente ai clienti e ai titolari effettivi di questo ma non anche nei confronti di soggetti diversi.

In linea di massima, però, va osservato che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 (29 dicembre 2007), le disposizioni di cui al provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 non vengono

superate, anzi la loro validità viene di fatto confermata dall'art. 66 del medesimo D.Lgs. n. 231/2007:

**Art. 66, comma 1 - D.Lgs. 231/2007**

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.

...

Il presupposto per l'applicabilità delle disposizioni precedenti e, conseguentemente, dei pareri UIC, ove si intenda attribuire loro carattere cogente, è quindi rappresentato dalla loro compatibilità con le nuove disposizioni.

In altri termini, occorre verificare se il professionista può regolarmente adempiere ai propri obblighi anche tenendo presenti le vecchie norme e i vecchi pareri UIC.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che l'attuale disciplina antiriciclaggio è alquanto diversa dalla precedente in quanto prevede un maggior coinvolgimento del professionista e una partecipazione attiva da parte del cliente.

In particolare, la vigente disciplina impone di effettuare l'adeguata verifica del cliente mediante un approccio basato sul rischio (art. 20 del D. Lgs. n. 231/2007) il che pare possibile nei confronti del cliente e non già di eventuali sue controparti in un contratto, normalmente sconosciute al professionista.

Inoltre, l'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007 impone al cliente di fornire al professionista incaricato della prestazione una serie di informazioni necessarie ed aggiornate per l'espletamento dell'adeguata verifica; tali informazioni devono essere fornite obbligatoriamente dal cliente, ma nulla è richiesto a carico delle controparti.

In definitiva, mentre nel previgente sistema, il professionista si limitava all'identificazione del cliente e doveva, secondo i pareri UIC, individuare anche le controparti (operazione che si limitava, in pratica, alla semplice acquisizione di un documento di riconoscimento), nel nuovo sistema antiriciclaggio, oltre alla semplice identificazione, sono richiesti al professionista ulteriori e più penetranti adempimenti che è possibile svolgere efficacemente solo nei confronti del cliente e non già di soggetti diversi da questi; così come le informazioni dovute per obbligo di legge dal cliente, non possono ragionevolmente essere pretese dal professionista per le controparti

La vigenza, quindi, di un dettato normativo differente lo rende del tutto incompatibile con il precedente e, di fatto, rende inapplicabili i vecchi pareri UIC, sempre che sia dimostrabile il carattere cogente di questi.

## Conclusioni

- Negli incarichi professionali di consulenza, assistenza e redazione di contratti di qualunque tipo (locazione, affitto aziende, comodato, ecc.), il professionista è tenuto agli obblighi antiriciclaggio limitatamente ai soggetti individuabili come clienti.
- I pareri di senso inverso espressi dall'UIC in vigore di un impianto normativo superato, non sono applicabili a far data dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore dell'attuale testo normativo "antiriciclaggio".

9 Settembre 2013

Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis